

<p>COMUN GENERAL DE FASCIA Str. di Pré de gejia, n. 2 – 38036 POZZA DI FASSA PROVINCIA DI TRENTO TEL. 0462.764500 – FAX 0462.763046 C.F. 91016380221 - P.IVA 02191120225</p>		<p>COMUN GENERAL DE FASCIA Strada di Pré de gejia, n. 2 – 38036 POZZA PROVINCIA DE TRENTO www.comungeneraldefascia.tn.it E-mail: pec.cgf@pec.comungeneraldefascia.tn.it E-mail: segreteria@comungeneraldefascia.tn.it</p>
--	---	---

**REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA
CONSULTA LADINA**

(art. 26, comma 6, della L.P. 19 giugno 2008, n. 6 e s.m.i.)

**APPROVATO CON LA DELIBERAZIONE N. 14-2013 DEL 22 NOVEMBRE 2013 DEL CONSEI GENERAL
APROÀ CO LA DELIBERAZION N. 14-2013 DAI 22 DE NOVEMBER DEL 2013 DEL CONSEI GENERAL**

Articolo 1 - Oggetto del regolamento.

(1) Questo regolamento disciplina, in attuazione dell'ultimo comma dell'art. 26 della L.P. 19 giugno 2008, n. 6 e s.m.i. ("Legge provinciale per la tutela e la promozione delle minoranze linguistiche locali", nel prosieguo indicata semplicemente come "legge"), le modalità di organizzazione e di funzionamento della Consulta ladina.

Articolo 2 – Composizione della Consulta ladina e sua durata in carica.

(1) In base al comma 1 del suddetto art. 26 della legge, il Consei de Procura del Comun general de Fascia (C.g.F.) nomina la Consulta ladina e stabilisce il numero dei suoi componenti, che non può comunque essere superiore a dieci.

(2) Sono membri di diritto della Consulta ladina:

- a) il Procurador del C.g.F. o altro Conseier de Procura suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) il funzionario responsabile dei Servizi linguistici e culturali del C.g.F.;
- c) un rappresentante designato dall'Istituto culturale ladino – Istitut cultural ladin "*Majon di Fascegn*";
- d) il Sorastant della Scuola Ladina di Fassa od un suo delegato;
- e) un rappresentante designato dall'Azienda per il turismo della Val di Fassa;
- f) due rappresentanti designati dall'Union di Ladins de Fascia, di cui uno scelto fra esponenti delle associazioni culturali che operano in Val di Fassa.

(3) Il Consei de Procura può nominare, su proposta della Consulta in carica e d'intesa con questa, altri componenti della Consulta, fino ad un massimo di tre, per coinvolgere nelle attività di pianificazione linguistica e culturale di competenza del C.g.F. altri soggetti rilevanti che operano nel tessuto sociale, economico e culturale della Val di Fassa.

(4) Il Consei de Procura individua, inoltre, un dipendente del C.g.F. che svolge le funzioni di segretario della Consulta.

(5) La Consulta ladina resta in carica per tutto il periodo di durata in carica degli organi amministrativi del C.g.F. e fino alla nomina della nuova Consulta.

Articolo 3 - Convocazione della Consulta ladina.

- (1) Il presidente convoca la Consulta ladina almeno due volte l'anno.
- (2) L'avviso di convocazione deve indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare e deve essere inviato ai componenti della Consulta per posta elettronica almeno cinque giorni prima della riunione; in particolari casi di motivata urgenza, la convocazione può essere effettuata anche telefonicamente con un preavviso di almeno tre giorni.
- (3) Insieme con l'avviso di convocazione, deve essere inviata ai membri della Consulta anche l'eventuale documentazione relativa agli argomenti da trattare, iscritti all'ordine del giorno.
- (4) La presenza alla riunione del componente interessato sana eventuali vizi nella convocazione.

Articolo 4 – Sedute e decisioni della Consulta ladina.

- (1) Le riunioni della Consulta ladina si tengono, di norma, nella sede del Comun general de Fascia e sono presiedute dal Procurador o da altro Conseier de Procura suo delegato.
- (2) Le adunanze sono valide soltanto se è presente almeno la metà più uno dei componenti in carica della Consulta.
- (3) La Consulta assume le sue decisioni col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; il voto viene espresso in forma palese, per alzata di mano; in caso di parità, prevale il voto del presidente.
- (4) La Consulta può costituire, al suo interno, gruppi di lavoro ristretti con l'incarico di seguire determinati argomenti e può avvalersi di volta in volta, qualora lo ritenga opportuno, di esperti esterni senza diritto di voto.

Articolo 5 – Compiti della Consulta ladina.

- (1) La Consulta ladina adempie a quanto prevedono specificamente i comma 2 e 3 dell'art. 26 della legge, e precisamente:
 - analizza le istanze ed accerta i bisogni che la comunità esprime in ordine alla tutela, alla promozione ed alla valorizzazione della lingua ladina di minoranza;
 - valuta le attività realizzate od in corso di attuazione o progettate e ne verifica l'efficacia;
 - individua le necessità e definisce le priorità per le nuove azioni da intraprendere e da attuare;
 - elabora, di conseguenza, le linee di politica linguistica da adottare ai fini della tutela e della valorizzazione della lingua ladina, proponendo ogni anno al C.g.F. un piano organico di interventi da approvare secondo quanto prevede il successivo articolo 6.
- (2) Oltre a svolgere tali compiti specifici, la Consulta ladina collabora, con funzioni anche propositive, con gli organi amministrativi del C.g.F. per perseguire le finalità delineate dalle lettere b), d) ed e) dell'articolo 2 dello statuto dell'Ente, ossia:

- la piena tutela e la promozione dell'identità, della lingua e della cultura ladina, del senso di appartenenza dei cittadini alla comunità ladina dolomitica e di ogni possibile forma e strumento per realizzare la reciproca comprensione con le persone non appartenenti alla popolazione ladina;
- la promozione e l'ampliamento dei rapporti di cooperazione istituzionale e culturale con le altre popolazioni ladine in ambito regionale ed europeo;
- la valorizzazione, insieme con le altre comunità di minoranza, del pluralismo culturale e linguistico del Trentino.

(3) La Consulta ladina fornisce, infine, in base al comma 1 dell'art. 25 della legge, consulenza e supporto tecnico agli organi amministrativi del C.g.F. ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative nelle seguenti materie indicate dai comma 5 e 6 dell'art. 19 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m.i.:

- tutela, promozione e conservazione della lingua ladina, fermo restando il ruolo di autorità linguistica che è riservato, ai sensi dell'articolo 01 del D. Lgs. 16 dicembre 1993, n. 592 e s.m.i., all'Istituto culturale ladino "*Majon di Fascegn*";
- tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare locale, con riguardo alle funzioni, ai compiti, alle attività e alle categorie di beni espressamente individuate con decreto del Presidente della Provincia di Trento, previa intesa col C.g.F.;
- usi e costumi locali e istituzioni culturali aventi carattere locale; manifestazioni e attività artistiche, culturali ed educative locali;
- altre funzioni eventualmente trasferite dalla Provincia autonoma di Trento al C.g.F. in base al comma 6 dello stesso art. 19 della L.P. n. 3 del 2006 e s.m.i.

Articolo 6 - Piano organico degli interventi.

(1) La Consulta ladina predispose ogni anno un piano organico degli interventi di politica linguistica e culturale che essa propone per perseguire le finalità e gli obiettivi indicati dalla legge e dal precedente articolo 5.

(2) Il piano organico è articolato, di regola, nei tre settori di intervento indicati dal comma 3 dell'art. 26 della legge:

- A) progetti strategici, che comprendono azioni permanenti di rilevanza strategica per la politica linguistica (quali gli interventi a sostegno dell'informazione in lingua ladina e della pianificazione del corpus linguistico, le iniziative di formazione e alfabetizzazione e di sostegno all'implementazione linguistica) e progetti di cooperazione interminoritaria;
- B) attività di promozione linguistica e culturale, che comprendono sia il sostegno all'attività ordinaria di associazioni radicate sul territorio con finalità statutarie di salvaguardia dell'identità ladina espressamente riconosciute ed accreditate dal C.g.F., sia i progetti e le iniziative ritenuti di rilevanza per lingua e identità di minoranza proposti da altre associazioni e soggetti privati.
- C) interventi a sostegno dell'attività ordinaria di associazioni di carattere culturale e ricreativo, con particolare riguardo a quelle che promuovono e valorizzano anche l'identità ladina.

(3) La Consulta ladina può proporre al C.g.F. di inserire, in qualsiasi settore del piano organico, progetti ed iniziative da essa stessa ideati allo scopo di sostenere i settori di intervento maggiormente carenti, definendo anche le priorità e richiedendo al C.g.F. di realizzarli direttamente oppure di destinare ad essi i finanziamenti occorrenti.

(4) Il piano organico annuale viene sottoposto all'approvazione del Consei General del C.g.F. e quindi trasmesso alla Provincia autonoma di Trento, con la richiesta dei finanziamenti necessari per

realizzare gli interventi da esso contemplati, entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

(5) Nel corso dell'anno per il quale il piano organico è stato approvato, la Consulta può proporre al Consei General del C.g.F. di aggiornarlo, integrarlo e modificarlo per adeguare le previsioni iniziali agli accertamenti successivi od anche per inserirvi ulteriori iniziative ritenute meritevoli di accoglimento.

Articolo 7 – Fonti di finanziamento del piano organico annuale.

(1) Per realizzare gli interventi inseriti nel piano organico annuale, il C.g.F. utilizza anzitutto i finanziamenti provinciali concessi sul fondo previsto dall'art. 24 della legge, altre risorse previste da norme provinciali, regionali, statali ed europee in materia di tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche, i fondi che devolvono ogni anno al C.g.F. i Comuni di Fassa in base all'articolo 7 della convenzione tra loro stipulata il 25 settembre 2012 col N. Rep. 443/Atti privati, utilizzando in particolare la quota del fondo perequativo destinata specificamente alla tutela ed alla valorizzazione delle minoranze linguistiche nei comuni ladini, mocheni e cimbri secondo l'art. 6, comma 5, della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 e s.m.i. in materia di finanza locale, nonché i proventi che derivano da eventuali concorsi, partecipazioni, patrocini, sponsorizzazioni e simili da parte di altri soggetti pubblici e privati.

Articolo 8 – Criteri generali per la formazione del piano organico e per il finanziamento degli interventi da questo contemplati.

(1) Nel piano organico annuale vengono inseriti con priorità i progetti, gli interventi e le iniziative che intendono stimolare quei settori della pianificazione linguistica non ancora pienamente attivati nella comunità fassana e che prevedono sinergie ormai consolidate con altri soggetti pubblici, in primo luogo l'Istituto culturale ladino "*Majon di fascegn*", la Scuola ladina di Fassa, l'Union di ladins de Fascia e l'Associazione Linmitech, della quale il C.g.F. è partner.

(2) I settori nei quali il piano organico deve intervenire con priorità, mediante progetti ed azioni considerati strategici e da attuare sotto la regia dell'ente pubblico, ossia del C.g.F. in sinergia con gli altri soggetti dianzi indicati, sono i seguenti:

- sostegno alle attività di informazione in lingua ladina, prevista dall'art. 23 della legge, sia mediante la stampa e l'editoria tradizionale, sia avvalendosi dei mezzi di comunicazione radiofonici, televisivi ed informatici (internet);
- apprendimento della lingua ladina attraverso iniziative di formazione ed alfabetizzazione secondo l'art. 17 della legge, compresi gli esami per l'accertamento della conoscenza del ladino secondo il successivo art. 18 della legge;
- sostegno alla pianificazione del *corpus linguistico* ("*corpus planning*") ed all'implementazione linguistica ("*prestige planning*"), con particolare riguardo alla ricerca teorico-scientifica tesa a sviluppare e modernizzare il ladino per agevolarne e consolidarne l'uso nelle normali attività della società moderna e per recuperare la centralità della lingua ladina come fattore identitario della comunità locale;
- attività e progetti di cooperazione con altre minoranze linguistiche, a livello tanto provinciale/regionale, quanto ultraregionale e nazionale, quanto europeo ed internazionale, con l'obiettivo di creare reti stabili di confronto e di crescita.

(3) I soggetti diversi dal C.g.F. che intendono proporre iniziative od interventi da inserire nel piano organico annuale, o che intendono richiedere il finanziamento delle attività ordinarie che

svolgono istituzionalmente devono presentare al C.g.F. apposita domanda entro il 31 ottobre di ogni anno.

(4) Allo scopo di agevolare i richiedenti e di uniformare le procedure, la Consulta ladina predispose appositi modelli di domanda, diversificati a seconda delle tipologie di richiesta o di intervento, e stabilisce la documentazione che i richiedenti o i proponenti devono allegare.

(5) Il piano organico prevede finanziamenti privilegiati, tali da coprire, di norma, la spesa ammessa nella misura almeno del 90%, per attività di promozione linguistica ed identitaria svolte da quelle associazioni che abbiano i requisiti stabiliti dall'art. 22, comma 2, della legge, vale a dire che siano radicate nel territorio, che abbiano come finalità statutaria la salvaguardia della popolazione di minoranza ladina e che siano espressamente riconosciute ed accreditate come tali con apposita deliberazione del Consei General, su proposta della Consulta ladina; il C.g.F. potrà anche stipulare apposite convenzioni con tali associazioni per avvalersi di esse quale braccio operativo per la realizzazione di progetti ed interventi considerati di rilevanza strategica.

(6) Il piano prevede poi di sostenere, mediante la concessione di finanziamenti e/o contributi specifici, le attività svolte e le iniziative puntuali promosse e realizzate da enti, gruppi ed associazioni che, come prevede l'art. 22 della legge, operano nei settori culturale e ricreativo e concorrono comunque alla salvaguardia della lingua e dell'identità ladina. La Consulta ladina inserisce nel piano organico annuale tali attività ed iniziative prevedendo di sostenerle mediante finanziamenti e contributi che siano compatibili con le risorse a disposizione e che vanno commisurati alla qualità intrinseca delle attività e delle iniziative programmate, alla loro fattibilità in termini di impegno economico e di tempi di realizzazione, alla loro conformità agli obiettivi generali delineati dalla legge e dallo stesso piano organico, nonché all'impegno che esse comportano ai fini della tutela e della promozione della lingua, della cultura e dell'identità della comunità ladina (uso del ladino all'interno del gruppo o dell'associazione e nelle comunicazioni con l'esterno; produzioni in lingua ladina; partecipazione a manifestazioni, feste o raduni legati all'identità, alla storia ed alle tradizioni locali; utilizzo di costumi, musiche e canti tradizionali; trasmissione dei valori identitari, linguistici e comunitari ladini con particolare attenzione verso le generazioni più giovani e le altre minoranze linguistiche presenti nell'Area Dolomitica, in Italia ed anche all'estero). Allo scopo di stimolare le capacità organizzative e gestionali dei soggetti proponenti, e con l'obiettivo di non disperdere inutilmente le risorse economiche a disposizione, la Consulta ladina proporrà di sostenere con priorità le attività e le iniziative che, in aggiunta ai contributi del C.g.F., prevedono forme di autofinanziamento o finanziamenti integrativi (quote associative, entrate proprie, sponsorizzazioni, contributi da altri soggetti privati, etc.), mentre non ammetterà a contributo, in via di principio, le domande che prevedono finanziamenti esclusivamente a carico del C.g.F., quelle che indicano preventivi di spesa troppo consistenti e/o non adeguatamente motivati e quelle che propongono iniziative di incerta realizzazione od illustrate in maniera carente.

(7) Successivamente all'approvazione del piano organico annuale da parte degli organi competenti, la Consulta ladina comunica ai soggetti interessati l'ammissione a finanziamento delle attività e delle iniziative da loro proposte e l'entità dei contributi assegnati; allo stesso tempo, stabilisce e comunica i tempi entro cui le iniziative ammesse a finanziamento dovranno essere realizzate (che di norma vanno a scadere il 31 dicembre dell'anno per il quale il piano organico è stato approvato, salvo che si tratti di progetti pluriennali), il termine (di norma fissato al 31 marzo dell'anno successivo) entro cui i beneficiari dovranno fornire al C.g.F. la rendicontazione delle attività svolte e delle iniziative realizzate, nonché la documentazione che essi dovranno allegare a corredo della rendicontazione (relazione illustrativa, prospetto delle entrate realizzate e delle spese sostenute, giustificazioni in merito ad eventuali scostamenti rispetto alle previsioni allegate alla domanda iniziale di finanziamento, autocertificazioni, etc.).

(8) In casi particolari, la Consulta ladina può prorogare e rideterminare, dietro motivata richiesta dei soggetti beneficiari, il termine stabilito per la realizzazione delle attività e per l'ultimazione delle iniziative ammesse a finanziamento e, conseguentemente, anche quello per presentare la relativa rendicontazione.

(9) L'erogazione dei contributi e dei finanziamenti assegnati e previsti nel piano organico viene disposta periodicamente, eventualmente anche per acconti in relazione alle effettive disponibilità di cassa, dal competente organo del C.g.F. su proposta della Consulta ladina.

(10) La Consulta ladina esamina la rendicontazione presentata dai beneficiari dei contributi e la documentazione ad essa allegata e verifica, con ogni mezzo disponibile e ritenuto opportuno, la veridicità delle eventuali autocertificazioni od autodichiarazioni rese dai soggetti interessati; qualora le attività o le iniziative proposte non siano state realizzate o siano state attuate soltanto in parte o sostenendo spese, adeguatamente documentate, inferiori a quelle previste all'inizio, o realizzando entrate superiori, la Consulta provvede a ridurre adeguatamente ed a rideterminare l'importo del finanziamento o del contributo originariamente assegnato.

Articolo 9 – Gettoni di presenza e rimborsi spese.

(1) Ai componenti della Consulta ladina che non siano amministratori o dipendenti del C.g.F. spettano, per ogni seduta alla quale partecipano e sempre che lo prevedano e lo consentano le norme vigenti in materia, il gettone di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio per accedere alla sede dell'Ente, qualora non risiedano o non lavorino a Pozza di Fassa, sede del C.g.F. dove si riunisce la Consulta.

(2) I gettoni di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio spettano anche agli esperti esterni che la Consulta ritenesse opportuno invitare di volta in volta alle sue riunioni per la disamina di particolari argomenti.

(3) Il C.g.F. determina la misura dei gettoni di presenza e dei rimborsi delle spese di viaggio per i membri della Consulta ladina con riferimento a quanto prevedono le disposizioni vigenti per i componenti delle commissioni provinciali; all'inizio di ogni anno, il Consei de Procura provvede a liquidare ed a corrispondere ai componenti delle varie commissioni del C.g.F., fra cui anche la Consulta ladina, i compensi, i gettoni di presenza ed i rimborsi spese dovuti per l'anno precedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Let, aproà e sotscrit

IL PRESIDENTE / L PRESIDENT

F.TO prof. Cesare Bernard

IL SEGRETARIO / L SECRETÈR

F.TO dr. Bruno Sommariva

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Copia valiva a l'originèl, sun papier zenza bol per doura aministrativa.

VISTO / SOTSCRIT:

IL SEGRETARIO / L SECRETÈR

- dr. Bruno Sommariva -

Pozza di Fassa, 27 novembre 2013.

Poza, ai 27 de november del 2013.